



Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Originale

DETERMINAZIONE

n. 130 del 4/10/2012

Oggetto: **Affidamento, fino al 31.12.2012, alla Società Cooperativa a r.l. commissariata ex lege 452/87, "25 Giugno", del Programma di lavoro per l'anno 2012, consistente in n° 13 progetti di lavoro socialmente utili approvati con delibera di G.C. n° 15 del 13/01/2012, così come emendata.**

Impegno delle risorse necessarie.

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data **4 OTT. 2012** prot. n. **DW 1677**

Registrata all'indice generale

In data **12 OTT. 2012** n. **1401**

TP
g

2

Premesso

che, con legge n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012), è stata confermata per l'anno 2012 l'erogazione del contributo erariale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, a favore del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo, per la prosecuzione dei lavori socialmente utili, di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 148/93, convertito con modificazioni in legge n. 236/93, da affidare alle Società Cooperative a r.l. commissariate *ex lege* 452/87 e che l'intervento in esame risulta incluso nell'elenco 3, collegato all'art. 33, comma 1, della legge 183/2011;

che per l'anno 2011 il contributo assegnato al Comune di Napoli è stato di € 37.557.643,01;

che, con deliberazione di G.C. n° 15 del 13.01.2012, così come emendata, – nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. e del successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di ripartizione dei fondi da assegnare al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, per la Provincia di Napoli e per i Comuni di Napoli e Palermo – è stato approvato il Programma di lavoro per l'anno 2012, consistente in n° 13 progetti di lavori socialmente utili, da affidare, previa stipula di apposita convenzione, alla Soc. Cooperativa a r.l. commissariata *ex lege* 452/87 “25 Giugno”;

che, con la succitata deliberazione di G.C. n° 15/2012, questa Amministrazione, attesa l'utilità e l'indispensabilità delle attività programmate con i progetti di lavoro socialmente utili 2012 ha autorizzato – nelle more della quantificazione e della materiale erogazione del finanziamento erariale – la stipula della nuova convenzione con la Cooperativa in gestione commissariale *ex lege* 452/87 “25 Giugno” per sei mesi, fino al 30/06/2012, per un importo di € 18.500.000,00, per l'affidamento alla stessa del Programma di lavoro 2012;

Tenuto conto

che, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Area III Trasferimenti speciali agli Enti Locali, con note nn. 0005003 del 28/03/2012 e 0006650 del 02/05/2012, ha comunicato che il DPCM relativo alla ripartizione del fondo di cui all'elenco 3, collegato all'art. 33, comma 1, della legge 183/2011 ha previsto che per l'anno 2012 l'importo da utilizzare per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, da assegnare al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, per la Provincia di Napoli e per i Comuni di Napoli e Palermo, è stato determinato in € 110.000.000,00 e che, di conseguenza, la quota parte di contributo da ripartire tra il Comune e la Provincia di Napoli è risultata ammontare ad € 79.024.000,00;

che, a seguito della citata ministeriale n° 0005003 del 28/03/2012, con deliberazione di G.C. n° 271 del 24/04/2012, si è proceduto all'approvazione della ripartizione del contributo statale di € 79.024.000,00 per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana per l'anno 2012 tra il Comune e la Provincia di Napoli, quantificando in € 37.771.383,26 la quota spettante al Comune di Napoli;

che, con deliberazione di G.C. n° 383 del 24.05.2012 è stata approvata la rimodulazione del costo del Programma di lavoro per l'anno 2012, consistente in n° 13 progetti di lavoro socialmente utili affidati alla Soc. Cooperativa *ex lege* 452/87 “25 Giugno”, alla luce della differenza, in aumento, tra l'importo del finanziamento inizialmente previsto dall'Amministrazione Comunale e quello risultante dalla ripartizione approvata;

8

Considerato

che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 584 del 20.07.2012, ha autorizzato la stipula di una nuova convenzione per l'affidamento alla Società Cooperativa a r.l. commissariata *ex lege* 452/87 "25 Giugno" delle attività di cui al Programma di lavoro 2012 (così come approvato con delibera di G.C. n° 15/2012 e relativo emendamento e successivamente rimodulato con deliberazione di G.C. n° 383/2012), a decorrere dal 01.07.2012 e fino al 31.08.2012, autorizzando nel contempo il Servizio Ragioneria e Controllo Spese ad anticipare le somme necessarie, per il periodo suddetto – e fino al materiale introito del finanziamento statale da parte di questa Amministrazione Comunale – al pagamento dei corrispettivi alla predetta Cooperativa per un importo di € 6.100.000,00, compatibilmente con la programmazione dei flussi finanziari dell'Ente;

che tale importo è stato impegnato con determinazione dirigenziale n. 2 del 30.07.2012, registrata all'Indice Generale in data 03.08.2012 al n. 1086;

che, successivamente alla succitata deliberazione n. 584 del 20.07.2012, è pervenuta a questa Amministrazione la nota prot. 0062557 del 20.07.2012, con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Area III Trasferimenti agli enti locali – ha comunicato di aver disposto a favore del Comune di Napoli il pagamento della somma di € 37.503.051,28 e che "*Tale somma è stata determinata decurtando dal contributo di euro 37.771.383,26 assegnato per l'anno 2012 sulla base degli accordi di intesa tra codesto ente e la Provincia di Napoli, l'importo di € 268.331,98, quale economia realizzata nell'anno 2011*";

che, a seguito della citata ministeriale, è stato emesso ordinativo di incasso per € 37.503.051,28, giusta disposizione n. 1 del 27.07.2012 del Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro;

Atteso

che, con deliberazione di G.C. n. 729 del 01.10.2012, è stata modificata la deliberazione di G.C. n. 584 del 20.07.2012, nel senso di autorizzare la prosecuzione fino al 31.12.2012 delle attività svolte dalla Società Cooperativa in gestione commissariale L. 452/87 "25 Giugno", di cui al Programma di Lavoro 2012 - consistente in n. 13 progetti di lavori socialmente utili, così come approvato con delibera di G.C. n. 15/2012 e relativo emendamento e successivamente rimodulato con deliberazione di G.C. n. 383/201;

che, con la stessa deliberazione, è stato autorizzato, di conseguenza, il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro alla stipula di una nuova convenzione, di cui è stato approvato lo schema, per l'affidamento, per il secondo semestre 2012 e fino al 31 dicembre 2012, alla Società Cooperativa in gestione commissariale L. 452/87 "25 Giugno" delle attività di cui al Programma di Lavoro 2012, per l'importo di € 19.271.383,26, dando atto che la medesima Cooperativa "25 Giugno" ha proseguito le prestazioni senza soluzione di continuità dal 30.06.2012 ad oggi, agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente convenzione, al fine di non interrompere il rapporto con la Società e, nel contempo, garantire la continuità dei servizi da essa resi;

che, con il medesimo atto, è stato disposto che il Direttore della Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro ed il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro avrebbero provveduto congiuntamente ad assumere il relativo impegno di spesa per il pagamento dei corrispettivi alla Cooperativa, comprensivi di retribuzione dei soci, eventuali competenze accessorie per lavoro festivo, notturno, etc. - qualora i servizi da rendere nell'ambito dei progetti le prevedano - nonché di spese generali, spese diverse e IVA ed è stato precisato che l'importo relativo alla convenzione per il 2° semestre 2012, pari complessivamente ad € 19.271.383,26, trova copertura per € 19.003.051,28 (di cui € 6.100.000,00 già impegnati con

4

determinazione dirigenziale n. 2 del 30.07.2012, registrata all'Indice Generale in data 03.08.2012 al n. 1086) sulle somme effettivamente erogate dal Ministero dell'Interno nel 2012 – Cap. 33830 (int. 1.01.08.03) del PEG 2012 (cap. di entrata 470 - risorsa 2.01.03.12) e per € 268.331,98, quale avanzo vincolato, sull'economia realizzata sul finanziamento erariale relativo all'anno 2011, così come espressamente stabilito dal Ministero dell'Interno con la prefata nota prot. 0062557 del 20.07.2012.

Letti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Approvare lo schema di convenzione di cui alla delibera di G.C. n° 729 del 01.10.2012 allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.


2. Affidare per il periodo 01.07.2012 – 31.12.2012 alla Società Cooperativa a r.l. commissariata *ex lege* 452/87, “25 Giugno”, C.F. e Partita IVA 03736860630, la realizzazione del Programma di lavoro per l’anno 2012 approvato con la delibera di G.C. n° 15 del 13.01.2012, così come emendata, consistente in n. 13 progetti di lavori socialmente utili, mediante la stipula di apposita convenzione, per un importo economico totale di € 19.271.383,26.


3. Demandare al Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Forniture e Servizi – i relativi adempimenti per la stipula della convenzione con la Società Cooperativa in parola, ponendo tutti gli oneri e spese a carico della Cooperativa stessa.

4. Disimpegnare la somma di € **142.864,56**, che residua sull'impegno n° 4587 del 03.08.2012 assunto con determinazione dirigenziale n. 2 del 30.07.2012, registrata all'Indice Generale in data 03.08.2012 al n. 1086, per un importo di € 6.100.000,00 in favore della Società Cooperativa a r.l. commissariata *ex lege* 452/87, “25 Giugno”, al fine del pagamento delle prestazioni erogate nei mesi di luglio ed agosto 2012.

5. Impegnare la somma di € **13.045.915,84**, sull'int. 1.01.08.03 (Capitolo di spesa 33830) del Bilancio 2012 (risorsa 2.01.03.12 – cap. di entrata 470).

6. Precisare che l'ulteriore fabbisogno fino alla concorrenza dell'importo totale della convenzione per il secondo semestre (pari ad € 19.271.383,26), ammontante ad € **268.331,98**, risulta allo stato già impegnato sui residui dell'anno 2011, in quanto avanzo vincolato.

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Crocco Egineta


Il Direttore Centrale
Dott.ssa Paola Sparano


Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Determinazione n. 130 del 6/10/2012
n. 222/12

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.Lgs. 267/00, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento 1.01.0803 Bil. 2012 - cap. 33830,-
(170.5392) 10.20.12

Data

IL RAGIONIERE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00 il... 15/10/12.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

CONS.

C/bonifico

MUNICIPIO DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

REPERTORIO N.

DEL

OGGETTO: Contratto relativo alla Convenzione per il secondo semestre 2012 con la Società Cooperativa commissariata ex lege 452/87 "25 Giugno" con sede in Napoli, alla Via Aquila n. 144, a seguito di Deliberazione di G.C. n. 729 del 01.10.2012 e di Determinazione n. del del Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro; Codice Fiscale: 03736860630

L'importo complessivo della presente convenzione ammonta ad € 19.271.383,26 ed è calcolato senza oneri di sicurezza in quanto non si rilevano rischi interferenziali.

TRA

- 1) Dott.ssa Patrizia Crocco Egineta nata a Napoli (NA) il 29/08/1957, Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro e come tale abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 107, comma terzo, del D. L.vo 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione dell'art. 48 comma 2 dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;
- 2) Società Cooperativa "25 Giugno" con sede in Napoli (NA) alla Via Aquila 144, come da certificato della C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle Imprese di Napoli (NA), rilasciato ai sensi dell'art.10 della L. n. 575 del 31/05/1965, in allegato sub "A", in persona del Sig. Cerotto Raffaele, nato a Napoli il 10 Marzo 1930, quale commissario governativo della **Società Cooperativa** commissariata ex lege 452/87, "**25 Giugno**", partita IVA e C.F. 03736860630;

Premesso

che il Comune di Napoli, in attuazione del D.L. n° 67 del 25/3/97, convertito con modificazioni dalla Legge 23/5/97, n°135, e successive modificazioni, che attribuisce il finanziamento statale al Comune ed alla Provincia di Napoli per la prosecuzione dei lavori socialmente utili da affidare alle Società Cooperative a r.l. di lavoro individuate e disciplinate dalla legge 452/87, affida annualmente alla Società Cooperativa commissariata ex lege 452/87, "25 Giugno", che ha incorporato per fusione le 12 Cooperative preesistenti, l'esecuzione di progetti di lavoro, da eseguirsi secondo le modalità stabilite in convenzione e nei singoli progetti di lavoro stessi;

che, con la legge 12 novembre 2011 n. 183, modificata dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, gli interventi di carattere sociale di cui all'art. 3 del succitato D.L. 67/97 sono stati inseriti nell'elenco 3, collegato all'art. 33, comma 1 e, pertanto, finanziati per l'anno 2012;

7

che, nelle more dell'emanazione del DPCM di ripartizione e quantificazione dei fondi da assegnare al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – per la Provincia di Napoli e per i Comuni di Napoli e Palermo, il Comune di Napoli - con deliberazione di G.C. n. 15 del 13.01.2012, così come emendata e con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Lavoro e Formazione Professionale n. 6 del 31.01.2012, registrata all'Indice Generale in data 03.02.2012 al n. 120 – ha approvato il Programma di Lavoro per l'anno 2012, consistente in n. 13 progetti di lavori socialmente utili, da affidare, previa stipula di convenzione, alla Società Cooperativa in gestione commissariale *ex lege* 452/87 “25 Giugno”, operante per il Comune di Napoli;

che detto Programma di lavoro 2012 aveva previsto un costo annuo preventivo complessivo di € 37.557.628,43, costo che era stato contenuto cautelativamente nei limiti dell'importo del finanziamento erogato per l'anno 2011 al Comune di Napoli, non conoscendo, alla data di adozione dei citati atti, l'ammontare del contributo erariale relativo al corrente anno;

che, con la precitata deliberazione n. 15/2012, è stata, altresì, autorizzata la stipula della nuova convenzione con la Cooperativa in gestione commissariale *ex lege* 452/87 “25 Giugno” per sei mesi, fino al 30/06/2012, per un importo di € 18.500.000,00, per l'affidamento alla stessa del citato Programma di lavoro 2012;

che tale convenzione è stata stipulata in data 20/04/2012 con Rep. n° 83340;

che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Area III Trasferimenti speciali agli enti locali, con note nn. 0005003 del 28/03/2012 e 0006650 del 02/05/2012, ha comunicato che il DPCM relativo alla ripartizione del fondo di cui all'elenco 3, collegato all'art. 33, comma 1, della legge 183/2011 ha previsto che per l'anno 2012 l'importo da utilizzare per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, D.L. 25.03.1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23.05.1997 n. 135, da assegnare al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, per la Provincia di Napoli e per i Comuni di Napoli e Palermo, è stato determinato in € 110.000.000,00 e che la quota parte di contributo da ripartire tra il Comune e la Provincia di Napoli è risultata ammontare ad € 79.024.000,00;

che, a seguito della citata ministeriale n. 0005003 del 28/03/2012, con deliberazione di G.C. n° 271 del 24/04/2012, si è proceduto all'approvazione della ripartizione del contributo statale di € 79.024.000,00 per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana per l'anno 2012 tra il Comune e la Provincia di Napoli, quantificando in € 37.771.383,26 la quota a favore del Comune di Napoli;

che, di seguito, alla luce della differenza tra l'importo del finanziamento inizialmente previsto da questa Amministrazione e quello risultante dalla ripartizione approvata – differenza ammontante ad € 213.740,25 - , il Comune di Napoli ha provveduto ad approvare, con deliberazione di G.C. n. 383 del 24.05.2012, la rimodulazione del costo del programma di lavoro 2012, rideterminandone il relativo importo annuo nell'ammontare complessivo di € 37.771.383,26;

che, alla scadenza del contratto Rep. N° 83340/2012, non essendo stato all'epoca ancora erogato il finanziamento erariale, con deliberazione n. 584 del 20.07.2012, era stata autorizzata la stipula di un'ulteriore convenzione con la Società Cooperativa in gestione commissariale L. 452/87 "25 Giugno", per l'affidamento alla stessa, per i mesi di luglio ed agosto 2012, delle attività di cui al Programma di lavoro 2012, così come approvato e rimodulato, con anticipazione delle somme necessarie a carico del Bilancio comunale, per un importo di € 6.100.000,00;

che, successivamente, è pervenuta a questa Amministrazione la nota Prot. 0062557 del 20.07.2012, con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Area III Trasferimenti agli enti locali – ha comunicato di aver disposto a favore del Comune di Napoli il pagamento della somma di € 37.503.051,28 e che *"Tale somma è stata determinata decurtando dal contributo di euro 37.771.383,26 assegnato per l'anno 2012 sulla base degli accordi di intesa tra codesto ente e la Provincia di Napoli, l'importo di € 268.331,98, quale economia realizzata nell'anno 2011"*;

che, di conseguenza, essendo stato ormai erogato il finanziamento 2012 da parte del Ministero competente, con deliberazione di G. C. n. 729 del 01.10.2012 è stata modificata la precedente deliberazione n. 584/2012, nel senso di autorizzare la stipula della nuova convenzione per l'anno 2012 con la Società Cooperativa a r.l. commissariata *ex lege* 452/87 "25 Giugno" per tutto il secondo semestre del corrente anno, fino al 31 dicembre 2012;

che, pertanto, l'importo della presente convenzione, concernente l'affidamento alla Società Cooperativa a r.l. commissariata *ex lege* 452/87 "25 Giugno" delle attività di cui al Programma di Lavoro 2012 a decorrere dal 01.07.2012 e fino al 31.12.2012, ammonta ad € 19.271.383,26;

che il suddetto importo di € 19.271.383,26 è stato impegnato per € 6.100.000,00 con Determinazione n. 2 del 30.07.2012 a firma del Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, registrata all'Indice Generale in data 03.08.2012 al n. 1086, e per € 13.045.915,84 con Determinazione n. del del medesimo Dirigente, previo disimpegno di un residuo di € 142.864,56 sulla succitata Determinazione n. 2 del 30.07.2012;

che l'ulteriore fabbisogno fino alla concorrenza dell'importo totale della convenzione per il secondo semestre 2012 (pari ad € 19.271.383,26), ammontante ad € 268.331,98, risulta allo stato già impegnato sui residui dell'anno 2011, in quanto avanzo vincolato.

DI COMUNE ACCORDO
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8

Art. 2

Il Commissario Governativo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 e 2 della legge 452/87, è responsabile della composizione della Cooperativa costituita solo ed esclusivamente dai soci iscritti nei libri paga e matricola di ciascuna delle preesistenti cooperative alla data del 31/7/86, senza possibilità di nuove adesioni, neanche in forma sostitutiva, ed aggiornati alla data del 01/01/2012.

La mancata osservanza del presente articolo comporterà, per la cooperativa inadempiente, la risoluzione del contratto mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.

Art. 3

Il personale suddetto è socio della Cooperativa affidataria dei lavori indicati nei progetti allegati e pertanto nessun vincolo e/o di lavoro subordinato potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 4

Il Commissario Governativo, ha l'obbligo di provvedere all'individuazione e alla corretta applicazione del contratto di lavoro specifico della tipologia di servizi erogati, alle retribuzioni dei soci, a tutti gli oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali ed ad ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione derivanti da leggi, con particolare riferimento a tutte le norme in materia antinfortunistica, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.

Il Commissario Governativo assicura inoltre, nell'ambito della normativa vigente in materia e della contrattazione collettiva di riferimento, l'esercizio delle attività sindacali.

Art. 5

Il Commissario Governativo ha l'obbligo di porre in quiescenza i soci cooperatori al compimento dell'età minima pensionabile stabilita dalla normativa vigente applicabile ai soci cooperatori, con facoltà di trattenerli successivamente nei soli casi in cui gli stessi non abbiano maturato i minimi pensionistici e solo per il tempo necessario al compimento di tale anzianità minima, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa in materia.

Art.6

Il Commissario Governativo, ai sensi dell'art. 10 comma 5 Legge 452/87, si impegna a non assumere con la cooperativa lo svolgimento di attività diverse da quelle ad essa affidate dall'Amministrazione Comunale ma può, tuttavia, d'intesa con il Commissario Coordinatore ed ai sensi e per gli effetti del comma 4 art. 11 della medesima Legge, utilizzare alcuni soci in servizi diversi per straordinarie ed incomprimibili esigenze specificatamente motivate e nel limite massimo inderogabile del 5% dei soci della Cooperativa in gestione commissariale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di esperire accertamenti al fine di verificare l'osservanza del presente articolo.

Art. 7

I soci sono tenuti alla rilevazione automatica della presenza mediante l'utilizzo del badge e il Commissario Governativo, in qualità di datore di lavoro, ha l'onere di vigilare sull'effettivo rispetto di questo obbligo.

I soci che sono assegnati a strutture dove non risultano installate apparecchiature per la rilevazione automatica, sono tenuti ad utilizzare quelle collocate presso altra sede limitrofa, qualora possibile.

La verifica dei dati riportati dal sistema di rilevazione sarà effettuata direttamente dal Centro Unico Servizi della Società Cooperativa.

I soci sono, altresì, tenuti ad informare tempestivamente il Dirigente del Servizio comunale utilizzatore, direttamente o tramite il referente del progetto, circa eventuali assenze per malattie, ferie e quant'altro.

Oltre all'utilizzo del sistema di rilevazione automatica delle presenze, i soci dovranno in ogni caso apporre la propria firma sui fogli di presenza dai quali risulteranno, oltre le assenze di cui sopra, gli eventuali permessi usufruiti. Il Dirigente del Servizio comunale di riferimento è tenuto alla custodia in luogo facilmente individuabile di detti fogli di presenza.

Il Commissario Governativo, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della Legge 452/87, con proprio atto dovuto, dovrà provvedere all'espulsione automatica dei soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo e per assenze superiori ai 15 giorni, anche se non consecutivi. Tale disposizione non si applica esclusivamente nei casi di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Commissario Governativo è tenuto a disporre la visita di controllo fiscale il cui referto sarà trattenuto agli atti della Cooperativa ed a disposizione dell'Ente committente per qualsiasi accertamento.

Il Commissario Governativo è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, il numero di soci che, per ciascuna giornata lavorativa del periodo considerato, non hanno utilizzato - senza giustificato motivo - il sistema di rilevazione automatica delle presenze, pur risultando in servizio e non assenti per ferie, infermità o altre cause previste dal C.C.N.L. di riferimento.

Il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro si riserva, comunque, la possibilità di richiedere la stampa della rilevazione automatica delle presenze per periodi scelti a campione.

Il Commissario Governativo, o persone appositamente delegate, dovranno essere facilmente rintracciabili per l'intera durata delle attività della cooperativa, per la ricezione delle comunicazioni di servizio.

Art. 8

La Cooperativa dovrà provvedere all'espletamento delle attività affidate con personale idoneo e, pertanto, il Commissario Governativo risponderà dell'idoneità dei soci della cooperativa, nonché dell'efficienza e del civile comportamento degli stessi.

Art. 9

Alla Società Cooperativa sono affidati n. 13 progetti di lavoro, così come approvati con deliberazione di G.C. n. 15 del 13.01.2012 e con conseguente Determinazione dirigenziale n. 6 del 31.01.2012, registrata all'Indice Generale in data 03.02.2012 al n. 120 e rimodulati con deliberazione di G.C. n. 383 del 24.05.2012, le quali formano tutte parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Eventuali prestazioni integrative potranno essere richieste dal Servizio Politiche Attive per il Lavoro, nell'ambito degli importi complessivi dei progetti stessi ed erogate previo accordo con la Cooperativa.

I Servizi comunali possono inoltrare richiesta di attivazione di tali prestazioni integrative, tramite il Servizio Politiche Attive per il Lavoro.

Art. 10

La Società Cooperativa erogherà i servizi richiesti secondo le modalità indicate nei contratti collettivi del settore di riferimento.

In caso di nuove necessità segnalate dai Servizi utilizzatori – e qualora possibile, nell'ambito dei programmi di lavoro di cui ai progetti 2012 -, il Servizio Politiche Attive per il Lavoro provvederà a richiedere l'attivazione del servizio relativo alla Società Cooperativa.

Al momento dell'attivazione, la Società Cooperativa comunicherà i nominativi del personale incaricato al Servizio Politiche Attive per il Lavoro, che li trasmetterà al Servizio interessato dal progetto, per l'attivazione degli interventi.

Art. 11

La Società Cooperativa si obbliga a provvedere al servizio senza alcuna interruzione. In nessun caso potrà sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali ed indipendentemente dal numero di unità presenti sulle strutture.

I trasferimenti dei soci cooperatori da un luogo di lavoro ad un altro, o da un progetto ad un altro, dovranno essere contenuti a casi limitati e potranno essere disposti dalla Società Cooperativa soltanto in ipotesi di comprovata necessità, previo nulla osta del Servizio Politiche Attive per il Lavoro ed, in ogni caso, nel rispetto del limite del numero massimo di soci previsto per ciascun progetto. I trasferimenti, qualora necessari, dovranno essere disposti con atto scritto del Commissario Governativo, da inviare sia al Servizio comunale di provenienza, che a quello di destinazione.

La mancata osservanza, da parte della Soc. Cooperativa, di quanto stabilito nei precedenti commi, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 258,23 per ciascuna violazione.

Qualora le violazioni concernessero le attività del Progetto “decoriAMO Napoli”, sarà applicata una penale pari ad € 2.000,00 per ciascuna giornata di disservizio. La Società Cooperativa è tenuta ad applicare le sanzioni relative ai soci inadempienti. Il Servizio Politiche Attive per il Lavoro, su indicazione dei Servizi comunali di riferimento dei progetti, potrà richiedere trasferimenti di soci per comprovate esigenze di servizio, al fine della funzionalità delle attività.

Art. 12

La Società Cooperativa sarà l'unica responsabile di tutti gli eventuali danni che possano derivare al Comune ed a terzi in dipendenza dei lavori ed in conseguenza di qualsiasi obbligo derivante dalla presente convenzione ovvero imposto da leggi o da regolamenti. L'Amministrazione comunale si riserva di quantizzare gli eventuali danni e porli a carico del contraente.

Art. 13

Il Commissario Governativo organizzerà le attività dei soci sulla base delle indicazioni per lo svolgimento delle attività, fornite dal Servizio Politiche Attive per il Lavoro e dal Dirigente del Servizio comunale utilizzatore, o suo incaricato, avendo come riferimento i predetti progetti di lavoro 2012. Il Commissario Governativo è responsabile sia del regolare svolgimento dei lavori, sia del comportamento dei soci. Lo stesso si può avvalere, qualora lo ritenga necessario, dell'ausilio di un proprio collaboratore individuato tra i soci, che sarà indicato dal Commissario Coordinatore su proposta del Commissario Governativo stesso, il quale fungerà da interfaccia operativo con il Comune per l'attuazione della convenzione.

Art. 14

Il Commissario Governativo fornirà al Servizio Politiche Attive per il Lavoro l'elenco nominativo dei soci assegnati ai singoli progetti, distinti – qualora i progetti lo prevedano – per sedi di lavoro, con l'indicazione dei soci con funzioni di referente per ciascun progetto, nonché l'elenco dei soci destinati a servizi diversi ai sensi del comma 4 art. 11 legge 452/87, nonché il nominativo del collaboratore di cui all'art. 13.

Tali elenchi, redatti su carta intestata della Società Cooperativa, dovranno essere debitamente firmati dal Commissario Governativo sia in calce che ciascun foglio di cui si compongono.

La violazione del presente articolo o l'errata compilazione degli elenchi in esso previsti impedirà l'inizio delle attività per la cooperativa inadempiente fino all'avvenuta ottemperanza.

Art. 15

Nell'ambito di ciascun progetto, l'assegnazione dei soci alle singole strutture dei Servizi comunali ha solo valore indicativo, per cui il Dirigente del Servizio comunale utilizzatore potrà disporre e comunicare al Commissario Governativo, per il tramite

del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, in qualsiasi momento ed in base alle esigenze di servizio, una distribuzione diversa delle unità a disposizione.

Art. 16

Al fine di consentire alla Società Cooperativa una più razionale ed efficiente distribuzione dei materiali sui luoghi di lavoro, è consentito alla stessa di avvalersi di una propria ed unica struttura adibita a deposito merci, all'interno della quale vi opereranno soci addetti al carico e scarico delle stesse nonché alla distribuzione, ordinaria e/o straordinaria, sui luoghi di lavoro in tempi estremamente brevi.

Art. 17

Sono a carico della Società Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 5 della Legge 452/87, tutti gli oneri relativi all'acquisto delle attrezzature e dei materiali inerenti allo svolgimento delle attività, provvedendo ad approvvigionare i soci sul posto di lavoro di materiali sufficienti a garantire lo svolgimento dei cicli di lavoro.

In caso di violazione di detto onere, tale da non garantire lo svolgimento dei cicli di lavoro, alla cooperativa verrà applicata una penale giornaliera pari a € 103,29.

La Società Cooperativa dovrà, altresì, provvedere alla fornitura, per tutto il personale, distinto per progetto, sia maschile che femminile, degli indumenti da lavoro e delle attrezzature antinfortunistiche, previsti dal D. Lg.vo 81/2008, nonché delle specifiche pettorine idonee al riconoscimento dei soci nell'ambito dell'espletamento delle attività, come previsto nei progetti.

I soci hanno l'obbligo di indossare tali indumenti e le pettorine.

Il Commissario Governativo, direttamente o tramite collaboratori appositamente incaricati, dovrà vigilare sul rispetto da parte dei soci di quanto sopra indicato.

La violazione dei predetti obblighi comporterà l'applicazione di una penale giornaliera, per ciascuna unità inadempiente, pari a € 10,33 che sarà decurtata dalla fatturazione di riferimento.

Art. 18

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 5 della Legge 452/87, il Comune di Napoli è tenuto ad effettuare i dovuti controlli in ordine all'avvenuta esecuzione dei lavori. Nel rispetto degli obblighi derivanti da tale dispositivo di legge, ed in considerazione che la Società Cooperativa è affidataria di lavori che si svolgono su tutto il territorio comunale, il controllo in ordine all'avvenuta e regolare esecuzione dei lavori è disciplinato in termini generali nel modo di seguito specificato, fatte salve le indicazioni contenute nei progetti approvati con deliberazione di G.C. n. 15/2012, così come emendata e con successiva Determinazione dirigenziale n. 6/2012 e relative ai controlli specifici dei singoli servizi attivati.

Art. 19

I Dirigenti dei Servizi comunali di riferimento dei singoli progetti, in ottemperanza di quanto disposto in materia di controllo sull'esecuzione dei lavori della legge 452/87,

14

pianificheranno le attività a farsi ed organizzeranno i dovuti controlli sull'esecuzione delle stesse, avvalendosi di propri collaboratori che potranno essere individuati nell'ambito di tutte le strutture in cui vengano attivati i servizi da parte della Società Cooperativa.

Art. 20

Per la particolarità delle funzioni svolte dal Servizio Politiche Attive per il Lavoro, esso avrà compiti di raccordo tra le strutture dirigenziali del Comune ed il Commissario della Cooperativa, in ordine all'osservanza e all'applicazione delle clausole contrattuali.

Il Servizio Politiche Attive per il Lavoro si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare controlli sullo svolgimento delle attività di cui ai progetti.

Art. 21

I Dirigenti dei Servizi utilizzatori sono tenuti al rilascio della certificazione di regolare esecuzione lavori, secondo le modalità descritte nei progetti, modalità che nel presente articolo si intendono integralmente riportate.

Detta certificazione conterrà anche la valutazione del livello qualitativo complessivo della prestazione fornita, sia rispetto alla sua regolare esecuzione, sia rispetto alla qualità tecnica della prestazione, in termini non solo di efficacia, ma anche di efficienza. Tale valutazione si esprimerà in un sintetico giudizio valutativo complessivo di soddisfazione che potrà essere: scarso, mediocre, sufficiente, buono, ottimo.

Laddove il giudizio dovesse risultare scarso, sarà comminata alla cooperativa una sanzione complessiva di € 50,00.

Art. 22

Il Servizio Politiche Attive per il Lavoro, in caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi alla Società Cooperativa imputabili al mancato e/o ritardato invio della certificazione di cui al precedente art. 21, oppure in presenza di certificazioni non conformi al modello citato, provvederà a segnalare gli inadempienti alla struttura dirigenziale sovraordinata richiamando la responsabilità del dirigente inadempiente per gli eventuali danni derivanti all'amministrazione dal ritardato pagamento.

Art. 23

I disservizi che si verificheranno nel corso dell'espletamento mensile delle attività affidate alla Società Cooperativa, verranno comunicate dal Dirigente della struttura, o dal proprio collaboratore presente sulla struttura, al Servizio Politiche Attive per il Lavoro nel giorno stesso in cui si verificheranno.

Quest'ultimo contesterà il disservizio alla Società Cooperativa affidataria. Nella segnalazione, dovrà essere precisata la violazione commessa dalla Società Cooperativa riferita alla violazione di clausole contrattuali o all'erogazione del servizio ad essa affidata, indicando in tal caso le attività omesse e/o parzialmente rese.

8

La Società Cooperativa, sentito il proprio responsabile, provvederà, entro le successive 48 ore dalla notifica della contestazione del disservizio, a fornire al Servizio Politiche Attive per il Lavoro le relative giustificazioni.

Art. 24

Il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, nei casi in cui non dovesse assumere la validità delle giustificazioni fornite dalla Società Cooperativa per casi di disservizio e/o in presenza di continuità dello stesso, provvederà all'applicazione delle penali relative, pari a € 258,23 per ciascun inadempimento.

Sarà, inoltre, applicata una penale pari a € 100,00 mensili, per ogni socio che, nel mese di riferimento, si sia sottratto all'obbligo dell'utilizzo del sistema di rilevazione automatica delle presenze, senza giustificato motivo, pur avendone la possibilità logistica, secondo quanto stabilito all'art. 7, comma 2, della presente convenzione.

Art. 25

Alla **Società Cooperativa** commissariata ex lege 452/87, "**25 Giugno**", per l'espletamento dei servizi di cui ai progetti 2012, dal 01.07.2012 al 31.12.2012, è attribuito un corrispettivo di € 19.271.383,26, I.V.A. inclusa.

Le fatture dovranno essere presentate al Servizio Politiche Attive per il Lavoro entro i tre giorni successivi al mese di riferimento.

Il Servizio Politiche Attive per il Lavoro provvederà a disporre la liquidazione del corrispettivo pattuito, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della fattura, apponendo in calce la dicitura: effettuato il controllo contabile.

Il corrispettivo è comprensivo delle spese generali e diverse, nonché di tutte le spese per il funzionamento della Società Cooperativa, ivi comprese quelle relative all'acquisto del materiale e quelle di funzionamento del Centro Unico Servizi.

Il rateo di corrispettivo fatturato verrà ridotto degli importi relativi alle penali comminate nel periodo di riferimento della fattura stessa.

Art. 26

Il Centro Unico Servizi dovrà provvedere alla decurtazione delle somme relative alle penali comminate in fase di predisposizione delle fatture.

Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Politiche Attive per il Lavoro, la ritenuta delle somme relative da parte del competente Servizio della Direzione Centrale Servizi Finanziari direttamente sugli atti di liquidazione.

Art. 27

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi pattuiti, al Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dovranno essere trasmessi i seguenti documenti in copia conforme, a firma del Commissario Governativo, in duplice copia:

- a) fatture quietanzate dal Centro Unico Servizi;
- b) ricevute quietanzate dal Commissario Governativo;
- c) ricevute quietanzate dai componenti del Collegio sindacale;

d) idonea comunicazione, corredata dagli attestati di versamento del premio INAIL, TFR e modello D.M. 10, DURC

e) dislocazione dei soci nell'ambito dei servizi affidati alla cooperativa.

d) dichiarazione di responsabilità - ai fini dell'applicazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della penale di cui all'art. 24, comma 2 - in ordine al numero di lavoratori che, nel mese di riferimento, non hanno ottemperato all'obbligo dell'utilizzo del sistema di rilevazione automatica delle presenze, senza giustificato motivo, pur risultando in servizio e non assenti per ferie, infermità o altre cause previste dal C.C.N.L. applicato.

La suddetta documentazione potrà essere presentata anche dopo la presentazione della fattura del mese di riferimento, ma comunque non oltre i venti giorni successivi. Trascorso tale termine, in caso di mancata presentazione, da parte del Commissario Governativo, della dichiarazione di cui al punto d), sarà automaticamente comminata alla Cooperativa una penale pari ad € 2.000,00.

Art. 28

Il Commissario Governativo ha l'obbligo di presentare al Servizio Politiche Attive per il Lavoro, nei termini di cui al precedente art. 27, le fatture quietanzate e tutta la documentazione, fiscalmente e contabilmente idonea, relativa alle spese sostenute dalla Società Cooperativa.

Tanto, al fine di consentire al Servizio Politiche Attive per il Lavoro la redazione del rendiconto ed il suo inoltro al Ministero erogatore dei fondi, che dovrà aver luogo inderogabilmente entro il 28/02/2013, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 29

Il competente Servizio della Direzione Centrale Servizi Finanziari provvederà all'emissione dei mandati di pagamento entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione completa trasmessa dal Servizio Politiche Attive per il Lavoro.

Art. 30

La presente Convenzione ha validità fino al 31.12.2012.

Art. 31

Le parti, come innanzi costituite, si danno reciprocamente atto che la Società Cooperativa ha proseguito le prestazioni senza soluzione di continuità dal 30.06.2012, al fine di non interrompere il rapporto tra il Comune di Napoli e la Società Cooperativa stessa e, nel contempo, garantire la continuità dei servizi da essa resi.

Art. 32

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme di legge e regolamenti vigenti in quanto applicabili.

Art. 33

Il Sig. Cerotto Raffaele, nella qualità di Commissario Governativo della Società Cooperativa commissariata ex lege 452/87, "25 Giugno", dichiara di aver preso visione di tutti gli atti relativi alla convenzione, nessuno escluso ed eccettuato, e di accettarli pienamente senza riserve o eccezioni di sorta, espressamente accettando i patti e le condizioni contenuti nella deliberazione di G.C. n. 15 del 13.01.2012, così come emendata e nella successiva Determinazione n. 6 del 31.01.2012 del Dirigente del Servizio Lavoro e Formazione Professionale, nella deliberazione di G.C. n. 383 del 24.05.2012, nonché nella deliberazione di G.C. n. 729 del 01.10.2012 e nella successiva Determinazione dirigenziale n. del

Art. 34

La Società Cooperativa di lavoro commissariata ex lege 452/87, "25 Giugno", è responsabile di tutti gli eventuali danni verso terzi che comunque derivino dalla esecuzione o dalla condotta dei servizi.

Art. 35

- 1) Ai sensi e per effetto del D. Lgs. n. 196/03 l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano, comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del contratto, sono suscettibili di trattamento da parte del Comune di Napoli. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del contratto.
Il Comune di Napoli garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti dell'aggiudicatario. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. L'aggiudicatario ha facoltà di esercitare i diritti di cui al citato D. Lgs. 196/03.
- 2) Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni il Sig. Cerotto Raffaele nato a Napoli il 10/03/1930 in qualità di Commissario Governativo della Società Cooperativa ex lege 452/87, "25 Giugno", è designato come responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è titolare il Comune di Napoli (in seguito Il Comune).
- 3) Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti i seguenti compiti: l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla procedura di cui al presente contratto effettuati presso qualsiasi struttura di cui l'aggiudicatario si serve.
- 4) Il Sig. Cerotto Raffaele dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziarie, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
- 5) Il Sig. Cerotto Raffaele dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di

trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

6) Il Sig. Cerotto Raffaele accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere

7) Il Sig. Cerotto Raffaele riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.

8) Il Sig. Cerotto Raffaele si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta dal Comune.

9) Il Sig. Cerotto Raffaele provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 del D.Lgs. 196/03.

10) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, si informa che il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo statuto e dai Regolamenti in materia.

Art. 36

Tutte le spese della presente convenzione in duplice copia, nessuna esclusa o eccettuata, compresa quella della registrazione, cedono a carico della Società Cooperativa di lavoro commissariata ex lege 452/87, "25 Giugno", la quale deposita la somma complessiva di € _____, come da bolletta n. _____ del _____ della Tesoreria comunale, somma della quale si renderà conto solo dopo il perfezionamento del presente atto.